



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” e, in particolare, l'articolo 11, comma 5, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà vegetali;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di materiali di moltiplicazione;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

l'articolo 3 che identifica, tra le attività di protezione delle piante, lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 maggio 2019, n. 5587, relativo all'individuazione delle strutture per le prove di coltivazione di varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà vegetali;

**CONSIDERATA** la necessità di definire i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà vegetali di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti;

**SENTITO** il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso nella seduta del 22 aprile 2022;

**ACQUISITO** il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella riunione del 28 aprile 2022;

### **DECRETA**

#### *Articolo 1*

#### **(Campo di applicazione)**

1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti.

#### *Articolo 2*

#### **(Criteri e procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti)**

1. L'esecuzione delle prove finalizzate all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 sono condotte secondo le modalità e i criteri riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Articolo 3**

#### ***(Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione degli esami ufficiali di campo)***

1. Il richiedente l'iscrizione, ai fini dell'esecuzione degli esami ufficiali di campo di cui all'articolo 2, successivamente al deposito della domanda di iscrizione e per ciascun ciclo di prova ufficiale, fa pervenire, nel periodo compreso tra il 1° e 31 marzo, alla struttura di riferimento incaricata dal Ministero per l'esecuzione di tali esami ufficiali, il materiale di moltiplicazione della varietà candidata necessario all'esecuzione di tali prove.

### **Articolo 4**

#### ***(Termine per il pagamento delle tariffe dovute per l'esecuzione degli esami ufficiali di campo)***

1. Il richiedente provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione degli esami ufficiali di campo, di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, entro il termine del 31 marzo.
2. Il mancato pagamento della tariffa dovuta nei termini previsti dal comma 1 per l'esecuzione delle prove di campo per il primo anno determina il rigetto della domanda di iscrizione.
3. Il mancato pagamento della tariffa dovuta per l'esecuzione delle prove di campo per le annualità successive alla prima entro i termini di cui al comma 1, a seguito di opportuno sollecito, determina il rigetto della domanda di iscrizione e la conseguente distruzione del materiale presente nei campi di prova.
4. Il Ministero, sulla base delle domande di iscrizione pervenute e dei pagamenti effettuati predispone, annualmente, il documento tecnico "Piano di campo" contenente l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, approvato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, tramite comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

**Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti**

## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PARTE GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Gestione delle prove.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Questionario tecnico .....</b>	<b>3</b>
<b>3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Materiale vegetale da inviare alla Struttura .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale.....</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Requisiti fitosanitari del materiale vegetale .....</b>	<b>5</b>
<b>4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2 Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove.....</b>	<b>6</b>
<b>4.3 Durata delle prove e condizioni di coltivazione.....</b>	<b>6</b>
<b>4.4 Accertamenti speciali.....</b>	<b>6</b>
<b>5. ESAME DELLA DISTINGUIBILITÀ, DELL'UNIFORMITÀ E DELLA STABILITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1 Valutazione della distinguibilità .....</b>	<b>6</b>
<b>5.2 Valutazione dell'uniformità .....</b>	<b>7</b>
<b>5.3 Valutazione della stabilità.....</b>	<b>7</b>
<b>6. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS.....</b>	<b>7</b>
<b>7. COSTI DELLE PROVE DUS .....</b>	<b>8</b>

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - [https://www.upov.int/test\\_guidelines/en/list.jsp](https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp)).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-014/2 del 14 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

## **1. PREMESSA**

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di melo per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale DISR V (MiPAAF), Centro di Sperimentazione Laimburg e CIVI-ITALIA.

## **2. PARTE GENERALE**

### **2.1 Gestione delle prove**

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al MiPAAF;
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

### **2.2 Questionario tecnico**

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la

descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

### **2.3 Modalità e tempi per la presentazione della domanda**

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

## **3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE**

### **3.1 Materiale vegetale da inviare alla Struttura**

Il richiedente deve inviare alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto M9 T337 di categoria certificato (in caso di alberi di tipo colonnare, su portainnesto M111 di categoria certificato) ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
- per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto M9 T337 di categoria certificato (in caso di alberi di tipo colonnare, su portainnesto M111 di categoria certificato) ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

### **3.2 Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale**

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo MiPAAF attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il MiPAAF e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

### 3.3 Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

La Struttura provvederà d'ufficio ad effettuare su ogni varietà candidata un test molecolare per i seguenti patogeni:

- apple mosaic virus (ApMV);
- 'Candidatus Phytoplasma mali'(PHYPPMA);
- apple stem grooving virus (ASGV);
- apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
- apple stem pitting virus (ASPV);
- apple scar skin viroid (ASSVd);
- apple dimple fruit viroid (ADFVd).

In caso di esito negativo, il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS. Nel caso in cui i test molecolari rilevassero uno o più dei patogeni sopra elencati, il campione verrà immediatamente distrutto e il richiedente e il MiPAAF verranno informati tempestivamente. Il richiedente può provvedere ad un nuovo invio del materiale e qualora tale invio rispetti le tempistiche previste può essere inserito nel piano di prova dell'anno in corso.

**Trattamenti chimici:** Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il MiPAAF o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal QT, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

## 4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

### PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-014/2 del 14 marzo 2006 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

#### 4.1 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il MiPAAF. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

#### **4.2 Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove**

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

#### **4.3 Durata delle prove e condizioni di coltivazione**

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

#### **4.4 Accertamenti speciali**

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il MiPAAF.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il MiPAAF e sono a carico del richiedente.

### **5. ESAME DELLA DISTINGUIBILITÀ, DELL'UNIFORMITÀ E DELLA STABILITÀ**

#### **5.1 Valutazione della distinguibilità**

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-014/2 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi<sup>1</sup>, sia nel caso di caratteri quantitativi<sup>2</sup> e pseudo-qualitativi<sup>3</sup>, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

## 5.2 Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

## 5.3 Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

## 6. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al MiPAAF, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere inoltrato al MiPAAF.

Sarà cura del MiPAAF trasmettere i rapporti di prova intermedi e finale al richiedente.

Il richiedente e il MiPAAF dovranno essere informati tempestivamente dalla Struttura su problemi che dovessero insorgere nel corso delle prove.

<sup>1</sup> ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

<sup>2</sup> ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

<sup>3</sup> Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

## **7. COSTI DELLE PROVE DUS**

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il MiPAAF.